



CITTA' DI TREVISO

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0321 776311 ♦ Fax: 0321 777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore amministrativo – Ufficio Anagrafe

Tel. 0321776340-344 – Fax 0321776342

e.mail: demografici@comune.treviso.no.it

Prot. N. 22540/XI/2

TP

Lì 24.6.2019

Decreto N. 000020

Lì: 24.06.2019

OGGETTO: CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA'

IL SINDACO

- PREMESSO - che il cittadino ha un preciso obbligo giuridico di chiedere l'iscrizione anagrafica nel comune di dimora abituale e di dichiarare i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, ai sensi dell'art. 2 della legge 24.12.1954, n.1228 e delle disposizioni contenute nel relativo regolamento di esecuzione DPR 30.5.1989 n. 223;
- che, in assenza di dichiarazioni da parte dell'interessato, l'art. 11 del citato DPR n. 223/1989 prevede la cancellazione del cittadino dall'anagrafe della popolazione residente quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
- VISTO che le citate norme non prevedono un termine entro il quale debba concludersi il procedimento di cancellazione del cittadino per irreperibilità;
- VISTO che l' ISTAT, con circolare 5.4.1990, n. 21, ha ritenuto che "le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata l'irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca la loro attuale dimora";
- VISTO che, a seguito di quesito posto circa la durata del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, sono state acquisite, come da nota prot. n. 0020615 in data 7.6.2019, le seguenti testuali informazioni presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali:
"Gli accertamenti finalizzati alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989) devono essere svolti con particolare diligenza al fine di consentire una ponderata e circostanziata valutazione degli elementi finalizzati all'adozione del provvedimento di cancellazione. L'art. 11 non prevede un preciso termine temporale di durata degli accertamenti. Pertanto, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 7, comma 2, del citato DPR di procedere a nuova iscrizione per successiva ricomparsa da

irreperibilità, la cancellazione per irreperibilità risulta possibile quando il Comune disponga di elementi certi sull'allontanamento dall'ultima residenza dichiarata (ad esempio, figli minori ritirati dalla scuola, utenze disdette, dichiarazione di risoluzione del precedente contratto di locazione esibita dai nuovi richiedenti l'iscrizione anagrafica) ed in assenza di notizie circa eventuali cambi di indirizzo o di trasferimento in altro Comune”;

RITENUTO di perseguire l'obiettivo dello snellimento e celerità dei procedimenti anagrafici per recuperare efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa in conformità anche alla linea adottata dal governo centrale con “l'anagrafe in tempo reale”;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DISPONE

per i motivi in premessa indicati, che gli ufficiali di anagrafe dallo stesso delegati procedano alla cancellazione per irreperibilità del cittadino, che non ha reso le dovute dichiarazioni sulla mutazione della sua posizione anagrafica, anche prima dello scadere del termine di un anno decorrente dall'avvio del relativo procedimento, quando dispongano *di elementi certi sull'allontanamento dall'ultima residenza dichiarata (ad esempio, figli minori ritirati dalla scuola, utenze disdette, dichiarazione di risoluzione del precedente contratto di locazione esibita dai nuovi richiedenti l'iscrizione anagrafica) ed in assenza di notizie circa eventuali cambi di indirizzo o di trasferimento in altro Comune”*.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito Internet alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Sindaco
Federico Binatti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/93